

## La monarchia costituzionale inglese

In questo passo tratto dal libro *Forme di governo delle democrazie nascenti* lo storico delle istituzioni Ettore Rotelli delinea le caratteristiche della svolta costituzionale che avvenne in Inghilterra con la Gloriosa rivoluzione del 1688-1689. Nel brano prescelto, in particolare, si mette in luce la natura contrattuale di questa monarchia costituzionale che, oramai irreversibilmente, si stava facendo strada in Inghilterra pur nella riaffermazione delle antiche libertà e dell'antico ordine del Regno.

---

Recitando «without Consent of Parliament» in quattro dei suoi tredici punti (1, 2, 4, 6), il *Bill of rights* fissa, insieme ai diritti individuali e alle libertà, l'attribuzione e l'esercizio del potere legislativo, comprensivo della imposizione fiscale, in termini che si intendono risolutivi e che, in effetti, si confermeranno irreversibili. Al riguardo la definizione di «monarchia costituzionale», alternativa in Europa alla monarchia assoluta, si lascerà preferire ad altre [...].

Nel nuovo ordinamento del regno, rivendicato quale ripristino dell'antico, si configurava, infatti, come limite posto una volta per tutte alla monarchia precedente, alla condivisione, ormai necessaria e imprescindibile, di ogni potere legislativo con un parlamento di cui la camera elettiva costituiva parte essenziale.

[...]

Quel 13 febbraio 1689 a Whitehall, nella stessa sala dei banchetti, da una cui finestra Carlo I era uscito il 30 gennaio 1649 per salire al patibolo, Guglielmo III di Orange e Maria Stuart, ascoltato l'oratore George Savile, marchese di Halifax<sup>1</sup>, accettarono con la corona la *Declaration*<sup>2</sup>, letta nel corso [di una] laboriosa cerimonia.

Il «primo re costituzionale», come persino le cronologie, facendone decorrere il regno dal 13 febbraio 1689, lo avrebbero chiamato, si limitò ad alcune parole genericamente adesive: «Poiché io non avevo altra intenzione, venendo qui, che quella di preservare la vostra religione, le vostre leggi e la vostra libertà, potete stare certi che mi impegnerò a difenderle». Era entrato a Londra il 18 dicembre, meno di due mesi prima. Aveva seguito, nella sua succinta elencazione, un ordine che rifletteva il primato dell'elemento religioso. Il costituzionale, almeno nella dialettica politica, sembrava dipenderne.

[...]

«Le loro Maestà accettano la corona e la dignità regale». Lo fanno «in conformità alla risoluzione dei detti Lords e Comuni espressi nella detta dichiarazione». Esprime la natura contrattuale del rapporto istaurato il connesso riconoscimento reciproco: «E pertanto è piaciuto alle loro Maestà, che i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, in quanto costituiscono le due Camere del Parlamento, continuino a sedere e col reale delle loro Maestà elaborino delle efficaci previsioni per lo stabilimento della religione, delle leggi e delle libertà [...], al che i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, hanno dato il loro consenso e hanno proceduto in conformità».



Si avverte, tuttavia, il bisogno di precisare: Lords e Comuni, «riuniti in Parlamento per ratificare, confermare e fondare la suddetta dichiarazione», coi suoi articoli, clausole, punti, «in virtù di una legge del Parlamento, nella forma dovuta, pregano che venga dichiarato e fissato che tutti e ciascuno dei diritti e delle libertà affermate nella detta dichiarazione sono i veri, antichi e incontestabili diritti e libertà del popolo di questo regno». Sono Lords e Comuni a stabilire che, «avendo il re Giacomo II abdicato al trono ed avendo le loro Maestà accettato la corona e la dignità regale come detto sopra», esse «diventano e sono di diritto secondo le leggi di questo regno nostri fedeli sovrani, signore e signora, re e regina».

Di abdicazione si dice anche in un inciso della Dichiarazione incorporata nel *Bill of rights* («avendo il precedente re Giacomo II abdicato il governo del Paese ed essendo pertanto il trono vacante»). La formula, adottata infine concordemente da Comuni e Lords, aveva il pregio politico di essere interpretabile in maniera diversa dai due punti di vista già dominanti nelle camere: per i *tories* costituiva abdicazione la fuga di Giacomo II e trono vacante la sua assenza fisica e per i *whigs* la violazione delle leggi fondamentali del regno e, rispettivamente, del patto tra il re e i suoi sudditi.

[...]

Il *Bill of rights* segna il termine *a quo* di una monarchia costituzionale ormai irreversibile, dove il potere legislativo spetta a una camera elettiva. Ma teoricamente il regno si presenta più che mai nella veste di una “monarchia mista”, *King in Parliament*. Di più: non re, Lords e Comuni, bensì tre stati, clero, Lords e Comuni. Ancora elenca, infatti, l'*incipiti*: «i Lords Spirituali e Temporal, i comuni riuniti in assemblea a Westminster, legalmente, pienamente e liberamente rappresentanti tutti gli ordini del popolo di questo reame». Lords Spirituali erano i vescovi, Lords Temporal i pari, e Comuni i cavalieri di contea e i borghesi (*burgesses*).

**Fonte:** E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Il Mulino, Bologna, 2005.

## Note

<sup>1</sup> *Speaker* della Camera dei Lords.

<sup>2</sup> *The Declaration of the Lords Spiritual and Temporal and Commons Assembled.*